



Sent. N. 644/2021

REPUBBLICA ITALIANA

In Nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

Composta dai sigg. Magistrati:

Dott. Antonio Ciaramella	Presidente
Dott. Anna Bombino	Consigliere
Dott. Antonio Di Stazio	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità iscritto al n. 76166 del registro di segreteria promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

Dalocchio Maurizio, rappresentato e difeso dagli avvocati Nuzzo Mario, Ponti Giovanni, Mariconda Vincenzo, Palmieri Antonio, Travi Aldo, Doria Guido ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Palmieri, in Roma via Andrea Vesalio n. 22; Zongoli Leonardo rappresentato e difeso dall'avv. Mileto Salvatore ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Roma via Degli Scipioni n. 268;

e con l'intervento dell'Ente nazionale previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri-ENPAM,

rappresentato e difeso dagli avvocati Angelo Piazza ed Anna Leone, elettivamente domiciliato presso il loro studio in Roma, piazza San Bernardo n. 101;

Visto l'atto di citazione e tutti i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 15 dicembre 2021, con l'assistenza del segretario dott. Antonio Fucci, il relatore cons. Antonio Di Stazio, il rappresentante della Procura regionale nella persona del V.P.G. Massimiliano Minerva, gli avv.ti Travi Aldo per il convenuto Dallochio, Mileto Salvatore per il convenuto Zongoli ed Annunziata Abbinente su delega orale degli avv.ti Leone Anna e Angelo Piazza per l'Enpam.

Premesso in

FATTO

L'azione di responsabilità amministrativa in esame ha preso avvio dall'invio alla Procura regionale, da parte della Sezione di Polizia Giudiziaria presso la Procura della Repubblica del Tribunale ordinario di Bologna, (con nota n. 207/9 del 18.5.2011), di un esposto relativo ad una ipotesi di danno erariale asseritamente causato, dalla gestione di investimenti finanziari, all'Enpam (ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici ed odontoiatri) da cui sarebbero derivate rilevanti perdite a carico del bilancio dello stesso.

All'esito delle indagini delegate svolte dalla Guardia di Finanza (che rimetteva proprie relazioni con nota n. 20806 prot. del 21 novembre 2011 e del 7 e 16 novembre 2016), la Procura regionale, con ricorso per sequestro conservativo ante causam e contestuale invito a dedurre dell'11 giugno 2018, ha chiesto al Presidente di questa sezione di autorizzare il sequestro conservativo in favore dell'erario dello Stato fino all'importo del danno, quantificato in 65.799.236,00, in solido, a carico dei convenuti. Il sequestro veniva disposto con decreto Presidenziale dell'11 giugno 2018, poi revocato dal Giudice designato con ordinanza n. 147 del 13 luglio 2018. Tale ordinanza veniva confermata in sede di reclamo. Seguivano all'invito a dedurre, difese scritte da parte degli intimati. Non ritenendo tali deduzioni sufficienti a superare gli addebiti contestati, con atto di citazione del 19 dicembre 2018, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il Prof. Maurizio Dallochio e il dott. Leonardo Zongoli, nella rispettiva qualità, all'epoca dei fatti, di consigliere del CdA e di direttore generale dell'Enpam in un primo periodo nonché, in un secondo tempo, di consulente esterno, per sentirli condannare a risarcire l'Enpam, con vincolo solidale, del danno erariale per l'importo complessivo di euro 65.799.236, oltre a rivalutazione monetaria,

interessi legali e spese di giudizio.

Secondo il requirente i convenuti, abusando delle loro qualità, avrebbero indotto in errore i componenti del CdA dell'Enpam, convincendoli ad investire parte considerevole del capitale sociale mediante la sottoscrizione di obbligazioni cosiddette CDO, appartenenti alla categoria delle obbligazioni strutturate, senza rappresentare agli stessi i rischi correlati a tali titoli di debito. Ciò sarebbe avvenuto, secondo la prospettazione attorea, in violazione dello statuto e dei criteri stabiliti dallo stesso CdA dell'ente in materia di investimenti mobiliari.

Da tali condotte sarebbero poi derivati rilevanti costi a carico dell'Enpam, per i quali sono stati chiamati a rispondere i convenuti, conseguenti alle spese per la ristrutturazione e riconversione dei titoli acquistati, resasi necessaria per evitare perdite del capitale investito.

Per i medesimi fatti veniva promosso procedimento penale a carico sia degli odierni convenuti, nonché di altri soggetti coinvolti a vario titolo nella stessa vicenda, ai quali venivano contestate plurime fattispecie di truffa aggravata nonché il delitto ex art. 2638 cod. civ.. Con sentenza n. 15312 del 18.11.2018, il Tribunale di Roma ha dichiarato non doversi procedere per prescrizione dal reato di truffa

contestato ai convenuti; ha assolto dalle ulteriori imputazioni il prof. Dallochio perché il fatto non costituisce reato ed il dott. Zongoli per non aver commesso il fatto.

Con memoria del 23 aprile 2019 il prof. Dallochio si è costituito nel presente giudizio chiedendo al giudice:

di dichiarare l'inammissibilità dell'azione esercitata dalla Procura per prescrizione del diritto al risarcimento del danno erariale, non ricorrendo nella fattispecie una ipotesi di "occultamento doloso" del danno ed in assenza di atti interruttivi del relativo termine.

Nel merito, i difensori del convenuto hanno chiesto il rigetto delle domande formulate dalla Procura regionale, in quanto inammissibili e, comunque, infondate; in particolare, viene eccepita l'assenza dell'elemento soggettivo contestato e della condotta illecita. A tale riguardo, si assume che il prof. Dallochio avrebbe sempre tenuto una condotta improntata a criteri di trasparenza e di equilibrata e ponderata valutazione dell'interesse dell'ente amministrato e che i membri del CdA dell'Enpam avevano sempre ben compreso sia la natura degli investimenti deliberati sia il fatto che nessun investimento potesse essere privo di rischi. Inoltre, tali investimenti sarebbero stati conformi allo statuto ed

alle delibere di asset allocation dell'ente; inoltre, nonostante la crisi finanziaria dei mercati del 2008, la gestione previdenziale dell'Enpam sarebbe sempre stata in attivo. I difensori hanno, altresì, evidenziato che prima della nota crisi finanziaria del 2008 gli investimenti in titoli strutturati erano notevolmente diffusi presso tutti gli enti pubblici ed, in particolar modo, nell'ambito delle casse previdenziali. I difensori rilevano, inoltre, come sia le perdite derivanti dai titoli Lehman Brothers sia le spese di ristrutturazione e/o quelle sostenute per le azioni intentate nei confronti delle Banche emittenti sarebbero state ampiamente sanate dai guadagni ottenuti attraverso le spese in questione.

Difetterebbe, poi, anche il nesso causale nonché la prova dell'asserito danno anche in ragione della circostanza che l'Enpam avrebbe concluso e starebbe concludendo diverse transazioni con le banche emittenti i titoli strutturati, che avrebbero consentito alla Fondazione di ottenere il pagamento di ingenti somme di denaro. In via istruttoria, viene chiesta l'ammissione di prova testimoniale su specifici capitoli di prova elencati in memoria. In conclusione, si chiede il rigetto della domanda.

Con memoria del 26 aprile 2019, si è costituito in giudizio anche il dott. Leonardo Zongoli, con il patrocinio dell'Avv. Salvatore Mileto, il quale

eccepisce anch'egli in via preliminare la prescrizione dell'azione erariale per decorrenza del termine quinquennale di cui all'art. 1, comma 2, legge n. 20/1994. A tale riguardo, si adduce che almeno a partire dall'inizio del 2008 il dott. ZONGOLI aveva interrotto qualsiasi rapporto con l'Enpam e non aveva più potuto in alcun modo concorrere a determinarne le scelte finanziarie dell'ente; né il medesimo era nella posizione di poter "occultare il danno" ipoteticamente derivante dal pregresso acquisto dei prodotti finanziari da lui asseritamente selezionati. Sempre in via preliminare, la difesa del convenuto ha eccepito la nullità dell'atto di citazione per difformità rispetto all'invito a dedurre, rilevando che in quest'ultimo erano state contestate al dott. Zongoli esclusivamente condotte tenute sino al novembre 2005, cioè finché egli era stato Direttore generale dell'ENPAM, mentre nell'atto di citazione gli addebiti riguardano anche il successivo biennio di attività di consulenza esterna (novembre 2005 - novembre 2007).

Nel merito, la difesa del convenuto contesta la fondatezza della domanda e ne chiede il rigetto per difetto del nesso causale tra le condotte contestate ed i presunti danni subiti dall'Ente, nesso che, eventualmente, dovrebbe ritenersi sussistente a carico dei diversi soggetti operanti all'interno di

Enpam che nel 2008-2009 (quando il convenuto era cessato da qualsiasi incarico) decisero di "ristrutturare", a titolo assai oneroso, i titoli che a torto assumevano essere a rischio. Rileva, inoltre, come tutti i titoli acquistati da Enpam sino a novembre 2007, se non fossero stati "ristrutturati" nel 2008/2009, avrebbero offerto, alla scadenza e nonostante la crisi finanziaria di quegli anni, cospicui utili all'Ente.

L'ENPAM ha spiegato intervento adesivo dipendente, condividendo quanto esposto ed argomentato nell'atto di citazione dalla Procura Regionale ed aderendo alle relative conclusioni.

La Procura regionale, con atto del 21 maggio 2020, ha riassunto il giudizio a seguito della pubblicazione dell'ordinanza n. 7645 dell'1.04.2020 con cui le SS.UU. della Suprema Corte hanno dichiarato la giurisdizione della Corte dei conti sull'azione di responsabilità per cui è processo.

Con memoria del 29 ottobre 2020 si sono costituiti, quali ulteriori difensori del prof. Dallochio, l'avv. prof. Aldo Travi e l'avv. prof. Guido Doria, i quali hanno ribadito le argomentazioni, deduzioni ed eccezioni già svolte nell'interesse del loro assistito nei precedenti scritti difensivi ed insistono per l'accoglimento delle conclusioni già formulate.

Analoga memoria difensiva è stata depositata, in vista dell'odierna udienza, dal dott. Zongoli, il quale ripropone tutte le eccezioni pregiudiziali, preliminari e di merito già formulate nella memoria di costituzione e ne chiede l'accoglimento.

Ha presentato memoria anche la Fondazione ENPAM che ha confermato la propria adesione alle conclusioni del requirente.

Nell'odierna udienza le parti hanno illustrato e confermato le conclusioni di cui agli atti scritti.

Considerato in

DIRITTO

In via preliminare, il Collegio ritiene infondata l'eccezione di nullità della citazione, per presunta difformità dall'invito, sollevata dal convenuto Zongoli, in quanto in quest'ultimo, così come in citazione, sono state contestate sia le attività tenute in qualità di direttore del servizio gestione finanziaria che di consulente esterno di Enpam.

Parimenti infondata, è l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità, trattandosi di un caso di occultamento doloso del danno, con conseguente decorrenza, ai sensi dell'art. 1, co.2, della legge n. 20/1994, del relativo termine dalla scoperta dello stesso, coincidente con la richiesta di rinvio a giudizio in sede penale avvenuta il 14 aprile 2014.

Tale termine è stato, poi, interrotto, sempre nel 2014, dalla costituzione di parte civile dell'Enpam nel processo penale, dall'invito a dedurre del 31 maggio 2018 del P.M. contabile, oltre che dalla citazione in giudizio, dell'anno successivo. Invero, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, sussiste, nel caso di specie un doloso occultamento del danno, in quanto quest'ultimo è da considerarsi conseguenza dello stesso comportamento omissivo imputato ai convenuti, consistito, come meglio si vedrà in seguito, nel non aver informato in modo adeguato gli organi interni dell'ente, privi, al contrario dei convenuti, di adeguate competenze nella materia in discorso, circa l'estrema rischiosità dei titoli di cui avevano proposto l'acquisto(circa la rilevanza della condotta omissiva al fine dell'integrazione dell'occultamento doloso del danno si veda ad es. sez. I n. 174 del 2019).

Nel merito la domanda va parzialmente accolta.

Ad avviso del Collegio, elementi probatori decisivi per riconoscere una responsabilità dei convenuti si evincono dalla citata sentenza del giudice penale e dagli atti del relativo processo, in particolare dalle perizie prodotte nel processo penale dal P.M. e dall'Enpam che contengono anche specifiche e

condivisibili contestazioni alle consulenze degli imputati.

Tali elementi fanno chiarezza, ad avviso del Collegio, sia in ordine alla illiceità del comportamento contestato ai convenuti che del rapporto di causalità dello stesso con il danno richiesto in citazione.

In primo luogo, la sentenza del giudice penale, all'esito di una approfondita istruttoria, pur dichiarando prescritto il reato di truffa imputato ai convenuti, ha effettuato, in numerosi passaggi, considerazioni, pienamente condivise dal Collegio, utili al fine di ritenere sussistenti i suddetti elementi costitutivi di una responsabilità amministrativa da addebitare ai convenuti.

Naturalmente, nessun automatismo o vincolo deriva a questo giudice dalla sentenza penale(che non risulta sia passata in giudicato), ma la stessa, e gli atti del procedimento penale, com'è noto, possono essere liberamente apprezzati dal giudice contabile per trarne elementi di convincimento utili al fine di valutare la sussistenza di una responsabilità amministrativa.

Il giudice penale(a pagina 150 della sentenza), nel dichiarare, come detto, prescritto il reato di

truffa, ha affermato come "l'ampio compendio probatorio acquisito in dibattimento" non consentiva di ritenere sussistenti i presupposti per un proscioglimento nel merito degli imputati Dallochio e Zongoli" e che "non può in particolare escludersi la sussistenza dei reati di truffa" addebitati ai convenuti.

Innanzitutto, il Collegio ritiene che il comportamento dei convenuti è da ritenersi illecito, nell'ottica della responsabilità amministrativa, in quanto posto in essere in violazione di obblighi di servizio che imponevano loro, di rispettare determinate regole nel proporre agli organi deliberativi dell'Enpam l'acquisto dei titoli CDO in questione.

Infatti, l'acquisto di questi ultimi, si poneva, in primo luogo, in contrasto con i principi fissati nello statuto dell'ente.

Infatti, l'art. 8 di quest'ultimo stabiliva che i fondi disponibili dall'ente potessero essere impiegati in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, obbligazioni fondiarie o ad essi equiparati ovvero titoli obbligazionari (lettera a) nonché in quegli altri modi che fossero stati ritenuti convenienti al consiglio di amministrazione in relazione alla natura

ed alle finalità istituzionali dell'ente(lett. e).

I titoli in questione(come ben evidenziato nella sentenza penale, pag. 142 e segg., e nelle citate perizie)non potevano essere qualificati come titoli obbligazionari, conseguentemente non rientravano nella previsione della citata lettera a); non potevano rientrare neppure nella disposizione di cui alla lettera e), in quanto la loro natura e l'alto rischio di incisione sul capitale investito li poneva in contrasto con le finalità previdenziali della fondazione in questione. Queste ultime erano state ribadite nelle delibere nn. 66 del 2004 e 33 del 2007 che stabilivano, quali criteri di individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti mobiliari dell'ente, quelli di realizzare: "un portafoglio efficiente con profili di rischio contenuto in rapporto al rendimento atteso per garantire le future prestazioni previdenziali; privilegiare il settore mobiliare, gli investimenti in titoli obbligazionari, con elevato rating e congruo livello di liquidabilità".

Riguardo all'alto profilo di rischio per il capitale investito che comportava l'acquisto dei CDO in questione, occorre tenere in considerazione il fatto, sottolineato anche dal giudice penale, a seguito,

come detto, di una approfondita istruttoria e dell'escussione di numerosi testi, che tale circostanza non fosse stata affatto rappresentata dai convenuti agli organi deliberanti dell'ente. In proposito è da evidenziare, come sottolineato in più punti delle citate consulenze disposte dal P.M. penale e dall'ente danneggiato, che, riguardo agli acquisti in questione, era decisivo non tanto il possibile elevato rating della banca emittente, sulla cui esistenza ampiamente si soffermano i convenuti, anche nelle perizie depositate, sebbene il valore ed il potenziale rischio di default dei cosiddetti titoli sottostanti, che costituivano il c.d. paniere dei CDO. Perciò, qualora si fossero manifestati eventi creditizi negativi, anche diversi dal default, seppure a carico di un numero limitato di entità, tale circostanza avrebbe posto a rischio la restituzione del capitale. Molti dei titoli sottostanti ai prodotti in esame, ad elevato rischio di default, erano presenti nella maggior parte dei panieri dei CDO. In definitiva, la valutazione dei titoli in questione da parte dei convenuti è stata effettuata a prescindere dalla verifica sui titoli che componevano il portafoglio sottostante, come evince dal fatto che dei titoli sottostanti non

risulta si sia mai discusso in sede deliberante da parte dei competenti organi dell'ente.

Proprio la criticità nella composizione dei titoli sottostanti aveva comportato la necessità della loro ristrutturazione da parte di Enpam.

In merito, approfondite valutazioni sono effettuate dal consulente della parte civile nel processo penale, prof. D'Innella, che il Collegio condivide pienamente ed a cui fa rinvio. In particolare, a pagina 58 della relazione, il consulente, scrive come: "gli anni dal 2005 al 2007 rappresentano il momento di maggior criticità della politica di investimento dell'ente, caratterizzata da operazioni di acquisto (in particolare ci si riferisce agli acquisti di CDO) in titoli strutturati, rischiosi e senza reale garanzia di rimborso del capitale, in evidente contrasto con le direttive assunte dal consiglio e dalle previsioni contenute nell'asset allocation strategica, il tutto -come rilevato anche dalla Ernest-Young -in assenza di processi e strumenti di gestione e controllo dei profili finanziari specifici complessivi e dei relativi rischi (inclusi i rischi operativi) altamente evoluti".

Nelle conclusioni, poi della relazione (pagina 185 e

segg.) il consulente evidenzia il contributo del prof. Dallochio e del dott. Zongoli nell'individuare e proporre al Comitato investimenti ed al Consiglio di amministrazione gli acquisti in questione e l'inadeguatezza delle informazioni fornite a questi organi dal prof. Dallochio.

Il consulente precisa, infatti, come: "anche per l'acquisto di questi altri titoli la procedura adottata era sempre la stessa: il consiglio di amministrazione delibera l'acquisto soltanto dopo aver ricevuto il parere positivo del comitato per gli investimenti mobiliari (e del professor Dallochio) che, in apposite riunioni precedenti, dopo una prima selezione degli uffici del dottor Zongoli, aveva esaminato le proposte di investimento"; il consulente precisa inoltre: "in realtà, per quanto più analiticamente rappresentato nella presente consulenza, l'inadeguatezza delle informazioni trasferite dal professor Dallochio al comitato investimenti mobiliari prima ed al consiglio di amministrazione poi, unitamente al legittimo affidamento da questi organi riposti nel consigliere esperto (proprio in ragione del suo ruolo e della sua professionalità), non hanno permesso l'adozione da parte del consiglio di amministrazione di delibere

informate e consapevoli: questi prodotti finanziari infatti solo apparentemente caratterizzati da un rating elevato, non rispondevano assolutamente ai criteri di investimento adottati dall'ente in considerazione della loro implicita ed effettiva rischiosità, non congrua liquidabilità e per la mancanza di rendimenti certi e redditizi che, dunque, non consentivano una corretta individuazione e ripartizione del rischio assunto".

Il consulente evidenzia, altresì, come la crisi dei mercati finanziari mondiali, già avvertita negli ultimi mesi del 2007 non poteva che mettere il consiglio di fronte alla necessità di individuare in tempi brevi, la migliore soluzione per ridurre il profilo di rischio dei CDO in portafoglio ed evitarne il default. Specifica, poi, come " è di tutta evidenza che, rispetto all'ipotesi di lasciare i CDO nel portafoglio fino a naturale scadenza o a quella di cederli a prezzi di mercato-ipotesi che avrebbero esposto l'ente, la prima, al rischio di default ed accettando la potenziale perdita di parte o tutto il capitale prodotto, e la seconda, ad una perdita certa ed immediata-, la scelta del consiglio di porre in essere le operazioni di ristrutturazione (o di riorganizzazioni) ha rappresentato non solo un

obbligo per l'organo amministrativo di un ente pubblico - che non poteva certo permettersi, nell'interesse dei propri scritti, di perdere il capitale investito -ma anche la scelta più prudente".

Nei chiarimenti in merito alle relazioni tecniche depositate, richiesti in data 13 febbraio 2013, i consulenti tecnici del pubblico ministero penale (professori Alessandro Carretta e Lidia d'Alessio) dopo approfondite analisi tecniche, concludono (pag. 8 e segg), anche loro, nel senso che i titoli strutturati in questione non potevano essere fatti rientrare nelle fattispecie consentite di cui al comma 1 dell'articolo 8 dello statuto dell'ente, ed affermano che " in conclusione, quindi, si può affermare che l'investimento nei titoli in questione è estraneo rispetto allo statuto dell'ente e non rispetta principi di prudenza e di sana gestione esponendo l'istituto ad un alto tasso di rischio, costantemente omissso nelle comunicazioni di cui alle riunioni del consiglio di amministrazione".

Una puntuale ricostruzione delle caratteristiche dei titoli in questione e sul loro meccanismo di funzionamento è contenuta anche nella memoria dell'Enpam nel processo penale del prof. Antonio Fiorella. La stessa, contiene specifiche

contestazioni alle posizioni del Prof. Brugger, consulente del prof. Dallochio, che il Collegio condivide. Infatti, contrariamente a quanto ritenuto dal professor Brugger(che nella sua consulenza lascia intendere che i componenti del consiglio di amministrazione sarebbero stati consapevoli delle caratteristiche di tali prodotti), dall'istruttoria penale è emerso come nessuno dei convenuti che sostanzialmente, individuavano, istruivano e proponevano gli acquisti in esame, abbia spiegato ai membri del comitato investimenti mobiliari prima ed ai componenti del consiglio di amministrazione (che non avevano competenza in materia finanziaria) che i CDO non erano affatto a capitale garantito. Infatti, i componenti del consiglio di amministrazione intendevano, quali titoli a capitale garantito, soltanto investimenti in cui era certo che alla scadenza sarebbe stato restituito quanto meno il capitale investito. Perciò, il comportamento omissivo dei convenuti non ha consentito ai componenti del consiglio di amministrazione di rendersi conto della circostanza che, riguardo agli investimenti in CDO, il capitale non era affatto garantito e che la natura c.d. credit linked dei prodotti sottoponeva gli investimenti all'ulteriore rischio di fallimento

anche solo di alcune sottostanti che componevano i portafogli.

In definitiva, dalle citate consulenze si evince come i CDO erano da considerarsi degli strumenti meramente speculativi, delle vere e proprie scommesse, in palese contrasto con il principale obiettivo della cassa previdenziale, ovvero, garantire il pagamento delle pensioni. Inoltre, sempre dagli atti del processo penale, risulta come i pacchetti che componevano i CDO erano stati creati dopo le rispettive delibere del consiglio di amministrazione con la conseguenza che il consiglio avrebbe, di fatto, deliberato gli investimenti al buio, senza essere stato informato nemmeno di tale circostanza.

Quanto sopra rappresentato evidenzia non solo il carattere di estremo rischio per il capitale degli investimenti in questione, in contrasto, come detto, con la normativa interna dell'ente in materia, ma, altresì, il ruolo decisivo che hanno avuto i convenuti negli investimenti in questione.

Quest'ultima circostanza è messa ben in luce anche dal giudice penale il quale (a pag. 52 della sentenza) afferma come "appare indubbio che gli imputati Dallochio e Zongoli abbiano rivestito un ruolo determinante nell'acquisto di titoli oggetti di

imputazione" dal momento che i titoli in questione "erano stati proposti per l'acquisto degli imputati Dallocchio e Zongoli e presentati quali titoli a capitale garantito, ad elevato rating e, più in generale, capaci di assicurare un rendimento sicuro per l'ente". In proposito, il giudice sottolinea come il convenuto Dallocchio, membro del consiglio di amministrazione dell'ente, consigliere esperto in materia di investimenti mobiliari sino alla fine dell'anno 2010, era una figura certamente autorevole per le competenze e gli incarichi accademici; sottolinea, poi, come il convenuto Zongoli, già direttore generale dell'ente fino al 2005, ha operato dal 2005 al 2007 quale consulente per il coordinamento dell'attività del servizio gestione finanziaria dell'ente stesso, periodi che coincidono con l'epoca di acquisto dei titoli in questione.

Come accennato, dalle testimonianze acquisite nel processo penale è risultato, poi, come la maggior parte dei consiglieri dell'ente fossero privi di competenze in materia e facessero totale affidamento sulle professionalità dei convenuti riguardo alle scelte proposte da questi ultimi.

Riguardo all'elemento psicologico da imputare ai convenuti, dal consistente richiamato materiale

probatorio risulta un comportamento doloso diretto o almeno eventuale di questi ultimi rispetto al danno loro contestato. Infatti, erano consapevoli dei profili di notevolissimo rischio presenti nei titoli acquistati e della incompatibilità dei medesimi con la natura previdenziale dell'ente. Nonostante ciò, si attivarono per l'acquisto degli stessi non rivelando ai componenti del consiglio la natura reale degli investimenti e sottoponendo con ciò il patrimonio dell'ente al rischio molto elevato di perdite e di interventi finanziari ulteriori a carico del bilancio dell'ente, al fine di diminuire l'entità delle perdite, com'è concretamente avvenuto. In definitiva, i convenuti hanno agito accettando il rischio altamente probabile di un evento lesivo per il patrimonio dell'ENPAM, che si è, poi, effettivamente verificato.

In ogni caso, il comportamento dei convenuti non potrebbe non assumere per quanto detto i caratteri almeno della colpa grave.

Quanto al danno, il requirente contabile ha pienamente dimostrato l'an ed il quantum delle cinque fattispecie di danno in questione, conseguenti all'acquisto dei titoli CDO, costituite dalle commissioni liquidate agli advisors per la

ristrutturazione dei titoli, dalle spese legali per la rinegoziazione degli stessi, dalle spese legali inerenti le azioni di rivalsa nei confronti delle banche emittenti i titoli in questione, dalla minusvalenza realizzata in bilancio a seguito della dismissione dei titoli Saphir ed Anthracite e dalle spese legali attinenti la rinegoziazione dei titoli Lehman Brothers.

Nessun rilievo al fine di una possibile compensazione con il danno hanno i presunti ricavi derivanti dalle operazioni di ristrutturazione, in quanto non sono legati da un rapporto di causalità con il danno. Infatti, tali astratti vantaggi (comunque non provati dai convenuti) sono dovuti ad operazioni effettuate a seguito della decisa ristrutturazione, con l'impiego di ulteriori risorse finanziarie dell'ente. I costi in questione, invece, sono stati comunque sostenuti dall'Enpam e non lo sarebbero stati senza il descritto comportamento dei convenuti. Riguardo poi agli effetti delle transazioni con le banche i convenuti hanno provato una sola convenzione con la Barclays che si riferisce ad una serie di operazioni finanziarie della banca con l'ente, diverse da quelle in esame né i convenuti dimostrano se e, soprattutto, in che misura la transazione si riferisce anche a

qualcuno dei prodotti in questione.

Circa il danno addebitabile ai convenuti, il Collegio ritiene che una percentuale, corrispondente al 40% dello stesso sia stato causato dal concorso di altri soggetti e dall'incidenza di un evento esterno quale la nota crisi dei mercati finanziari manifestatasi dal 2008 in poi. In particolare, una percentuale del 10% dello stesso è da imputare ai componenti degli organi tecnici(Comitato investimenti)che avrebbero potuto chiedere maggiori informazioni sui titoli in questione, ed agli organi di controllo interno. La percentuale del 30% del danno va invece imputata alla suddetta crisi che, seppure non imprevedibile, ha comunque contribuito ad aumentare i rischi di perdita del capitale investito.

Visto l'ampio materiale probatorio, prodotto dal requirente e dalle parti private, il Collegio non ritiene necessaria un'ulteriore attività istruttoria.

In definitiva, va accolta parzialmente la domanda, con condanna dei convenuti in solido al 60% del danno richiesto in citazione, ammontante a complessivi euro 39.479.541,60 (trentanovemilioni quattrocento settanta novemilacinquecento quarantuno/60), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla

data del deposito della sentenza al soddisfo. Considerato, poi, il maggior apporto causale al danno da parte del dott. Dallochio che in tutto il periodo in questione ha svolto all'interno dell'ente le funzioni di consigliere, le cui proposte erano tenute in particolare considerazione dai componenti del consiglio di amministrazione dell'ente, mente il convenuto Zongoli per due anni ha esercitato le funzioni di consulente esterno, il Collegio ritiene equo, con valore esclusivo nei rapporti interni dei convenuti, far rimanere a carico del convenuto Dallochio il 60% del danno come sopra individuato (per un importo pertanto di 23.687.724,86) ed a carico del convenuto Zongoli il restante 40% del danno (euro 15.791.816,64). Le spese del giudizio sono a carico dei convenuti in solido.

P.Q.M.

La Corte dei conti -Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette,

ACCOGLIE PARZIALMENTE

La domanda attrice e per l'effetto condanna i convenuti Dallochio Maurizio e Zongoli Leonardo al pagamento, in solido, in favore della fondazione Ente nazionale previdenza ed assistenza dei medici e degli

odontoiatri-ENPAM, della somma di euro 39.479.541,60, (trentanovemilioni quattrocento settanta novemilacinquecento quarantuno/60), comprensivi di rivalutazione monetaria, oltre interessi legali dalla data del deposito della sentenza al soddisfo.

Con esclusivo effetto nei rapporti interni rimane a carico del convenuto Dallochio Maurizio la somma di euro 23.687.724,86 (ventitremilioni seicentottantasettemilasettecentoventiquattro/86) ed a carico di Zongoli Leonardo la somma di euro 15.791.816,64 (quindicimilioni settecento novantunomila ottocentosedici/64).

Alla soccombenza segue il pagamento in solido delle spese di giudizio che sono liquidate in euro ^{11.242,28}

Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del ^(Undicimiladuecento quarantadue /28) 15/12/2020 e 12/05/2021.

Il Presidente-estensore

Antonio Ciaramella

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 29 luglio 2021

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente